



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: istruzioni INPS

Fra le misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il D.L. n. 50/2022, ha previsto l'erogazione di un'indennità una tantum, pari a 200 euro, per i lavoratori dipendenti. Con messaggio n. **2397/2022**, l'INPS fornisce le istruzioni per l'esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens.

Quadro normativo

L'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 50/2022 individua i beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro nei "lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità". Il citato comma 121 – si ricorda - in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, riconosce un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Possono accedere, dunque, al bonus in argomento **tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, **con esclusione dei rapporti di lavoro domestico**, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di **2.692 euro**. Per i rapporti di lavoro domestico, soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS, l'indennità è erogata dall'Istituto a seguito di domanda.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti: rendita casa di abitazione e relative pertinenze; trattamenti di fine rapporto; emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata; ANF, assegni familiari e assegno unico universale; assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione; indennità di accompagnamento.

Istruzioni INPS

L'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 dispone che l'indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e che nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens. L'indennità - precisa l'Istituto - è riconosciuta **in automatico**, in misura fissa, **una sola volta**, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare di un trattamento pensionistico o del reddito di cittadinanza. Secondo la bozza del D.L. Semplificazioni fiscali, approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso, tuttavia, tale autodichiarazione non sarebbe invece necessaria per i dipendenti pubblici.



NORMATIVA

La medesima indennità è prevista per i **disoccupati e i cassintegrati a zero ore** che risultino tali nel mese di giugno. In entrambi i casi sarà l'INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Secondo il comma 2 dell'articolo 31 cit., l'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti **una sola volta**, anche nel caso in cui siano titolari di **più rapporti di lavoro**. Laddove, quindi, il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell'indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l'INPS comunicherà, ai fini della restituzione e del recupero verso il dipendente, a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. L'importo da recuperare, indebitamente riconosciuto al lavoratore, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 in commento, l'erogazione dell'indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà **compensare** in sede di denuncia contributiva mensile.

Flusso Uniemens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "**L031**", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "**35**", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "**9**", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Riferimenti

INPS, messaggio 13 giugno 2022, n. 2397



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Concessione del contributo per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese

Il Ministero per lo sviluppo economico ha stabilito con il Decreto interministeriale 22 aprile 2022 i requisiti per l'ottenimento di contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi impianti produttivi da parte delle piccole medie imprese. In particolare, le agevolazioni sono articolate in tre diverse categorie: quelle mirate agli **investimenti in beni strumentali**, quelle a favore degli **investimenti 4.0**, e per gli **investimenti green**.

Le agevolazioni in questione sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

Le imprese beneficiarie alla data di presentazione della domanda devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, con sede legale o una unità locale in Italia, non devono essere in liquidazione, non devono rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti individuati come illegali dalla Commissione Europea, non devono trovarsi in condizioni di difficoltà come individuate nel settore agricolo e forestale dai regolamenti ABER, FIBER e GBER. Non sono invece ammesse alle agevolazioni le imprese del settore finanziario e assicurativo.

Le **modalità di richiesta** prevedono che le imprese interessate trasmettano all'istituto di credito, unitamente alla richiesta di finanziamento, la **domanda di accesso al contributo** con le modalità, i termini e utilizzando gli schemi definiti successivamente dal direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE pubblicato sul sito di riferimento del Ministero.

Ciascun soggetto finanziatore, verificata la regolarità e completezza della documentazione presentata dall'impresa, **trasmette al MISE una volta al mese** la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo delle operazioni di propria competenza, indicando separatamente le risorse destinate agli investimenti in beni strumentali, agli investimenti 4.0 e agli investimenti green. Sarà infine il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati dalle banche e della documentazione inoltrata dalle imprese, ad adottare il provvedimento di concessione con l'ammontare degli investimenti e delle agevolazioni ammissibili, nonché gli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria.

Riferimenti

D.M. 22 aprile 2022



NORMATIVA

PRASSI

Apprendistato di primo livello, le istruzioni per lo sgravio contributivo al 100%

In materia di sgravio contributivo per le assunzioni avvenute nel 2022 con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l'articolo 1, comma 645, della Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha disposto per i datori di lavoro uno sgravio contributivo pari al **100%** della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 per i **primi tre anni di contratto**, fermo restando il livello di **aliquota del 10%** per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello (disciplinato dall'articolo 43, D.Lgs. n. 81/2015) ha, però, due condizionalità costituite dal fatto che le assunzioni in apprendistato debbano avvenire tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2022** e che i datori di lavoro debbano avere un numero di **dipendenti pari o inferiore ai 9** al momento dell'ingresso in ruolo dell'apprendista di primo livello. Ovviamente, il beneficio permane nel caso in cui la soglia dei 9 dipendenti venga superata in forza dell'assunzione in questione.

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l'azzeramento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. Pertanto, le assunzioni in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal contributo integrativo (pari complessivamente all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Rimane invece inalterata l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista al **5,84%** per tutto il periodo della formazione. Inoltre, in considerazione di quanto previsto all'articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane sempre pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Anche ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo in argomento, è necessario prendere in considerazione gli eventuali **precedenti periodi di apprendistato** effettuati dal lavoratore presso altri datori, in quanto lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a 9 addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla Legge di bilancio 2022.

L'INPS segnala, peraltro, che in forza delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 192, della Legge n. 234/2021, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore possono ricevere **trattamenti salariali integrativi** per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. In ragione di ciò, a partire dalla stessa data i datori di lavoro sono tenuti al versamento della **contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale** (di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015).

Infine, è necessario rammentare che i datori di lavoro non potranno usufruire del beneficio in oggetto se non in possesso del **DURC** e nel rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di



NORMATIVA

quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riferimenti

INPS, circolare 15 giugno 2022, n. 70

Integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale

Tra gli strumenti di sostegno a lavoratori e imprese in crisi previsti dalla Legge di bilancio 2022 rientra anche l'**Accordo di transizione occupazionale**, di cui al nuovo articolo 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015, con il quale al termine della CIGS erogata per riorganizzazione e crisi aziendale, può essere concesso un ulteriore intervento straordinario per un massimo di 12 mesi non prorogabili alle imprese con più di 15 dipendenti per il recupero dei lavoratori a rischio di esubero. Il campo di applicazione della misura è il medesimo della CIGS, pertanto vi rientrano i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di **15 dipendenti** e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali e, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, purché iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, dovrà essere completata la **procedura di consultazione sindacale** (articolo 24 del D.Lgs. n. 148/2015) e dovranno essere stati individuati i lavoratori che restano comunque a **rischio esubero**, nonostante sia stato attuato il programma di riorganizzazione o di risanamento aziendale, oltre che essere stati definiti con la Regione interessata gli strumenti di formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accederanno al programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e i loro nominativi saranno comunicati all'ANPAL che li metterà a disposizione delle Regioni interessate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche precisato che il trattamento salariale integrativo in questione non dovrà essere conteggiato nell'ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Le aziende che fanno richiesta di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 22-ter devono versare il **contributo addizionale** previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 con un'aliquota pari al **15%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per quel che riguarda le indicazioni procedurali, l'INPS comunica che in "**Sistema UNICO**", nell'ambito del codice intervento 333 - CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito l'apposito codice evento: 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 - L.234/21 art.22 ter.

Il **pagamento diretto** da parte dell'Istituto avviene mediante procedura informatica denominata "Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens", aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al nuovo codice evento "146", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Riferimenti

INPS, messaggio 15 giugno 2022, n. 2423

NORMATIVA

Reddito di libertà: gestione delle domande non accolte per insufficienza delle risorse di Regioni e Province

La misura denominata Reddito di Libertà, volta a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l'obiettivo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, istituita dall'articolo 3 del D.P.C.M. 17 dicembre 2020, consiste in un **contributo economico**, stabilito nella misura massima di **400 euro** mensili pro capite, concesso in un'unica soluzione per massimo dodici mesi. Tale contributo è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

Le domande inoltrate per l'ottenimento del Reddito di libertà e non accolte per **insufficienza delle risorse statali** stanziare e assegnate alla Regione o alla Provincia interessata, conservano la loro validità e **possono essere liquidate** secondo l'ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell'INPS. L'eventuale accoglimento della richiesta verrà comunicato alla richiedente attraverso i **riferimenti di contatto** indicati in domanda, ovvero il numero di cellulare oppure l'indirizzo di e-mail.

L'onere degli importi relativi al Reddito di libertà – precisa l'Istituto - è contabilizzato nell'ambito delle partite di giro e viene rilevato nella Gestione per l'erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (gestione contabile GPZ).

Riferimenti

INPS, messaggio del 16 giugno 2022, n. 2453

Aziende nell'unità di crisi MISE: chiarimenti sull'obbligo contributivo

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 286, Legge n. 178/2020) ha previsto che, per l'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere **ulteriori** periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel 2021, della durata massima di 12 mesi, anche non continuative. Al fine di determinare l'ambito di applicazione delle disposizioni in argomento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti **unicamente** ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale, escludendo chi vi accederebbe per la prima volta. Successivamente, con circolare INPS n. 179/2021 è stato chiarito che gli ulteriori dodici mesi **non possono essere concessi** alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19".

I trattamenti in argomento – si rammenta – sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le medesime unità di crisi. La Regione/Provincia autonoma deve dare atto nel decreto di concessione della misura che lo stesso è stato adottato nel rispetto delle disposizioni normative. Per la prestazione è prevista



NORMATIVA

esclusivamente la modalità del **pagamento diretto** da parte dell'INPS, trattandosi di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (cfr. circolare n. 62/2021 e messaggio n. 3556/2021) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo.

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della Legge di bilancio 2021 sono tenuti al versamento del **contributo aggiuntivo**. Si rammenta, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.

Riferimenti

INPS, circolare 15 giugno 2022, n. 69